

TRIBUNALE DI SIENA.
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza.
Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc) e altri eventuali provvedimenti.

79/2017 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
visto il ricorso depositato in cancelleria il 26/1/2017
provvedendo ex art. 415 cpc
fissa davanti a sé l'udienza di discussione, alla quale le parti
sono tenute a comparire personalmente
per il giorno 24/3/2017 10:15.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente
difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici
proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al
raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da
considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita - quanto ai soli
"controinteressati" - mediante inserimento nel sito ufficiale

del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

[http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-
/dettaglioNews/viewElenco/0](http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0)

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e
per intero nella sezione atti di notifica 2017 del medesimo sito,
oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con
posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati
dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da
permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto
dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10
giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con
l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste
dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non
limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere
depositati).



Siena, 27/01/2017

il giudice, in funzione di giudice del lavoro
Delio Cammarosano

Si invitano cortesemente le parti, in ogni caso, al deposito semplice senza attestazione di atti e documenti anche in cartaceo per specifica prescrizione oftalmologica di non adibizione continua e prolungata a videoterminale dello scrivente del 6/2016, tanto più su supporti strumentali a bassa definizione grafica quali in dotazione.

